

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 69)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA

OGGETTO: Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo con diritto a pensione anticipata "quota 100" del dipendente matricola n. 40362.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che con istanza in data 20.06.2019, acquisita agli atti in pari data - Prot. n. 6875, il dipendente matricola n. 40362, come meglio generalizzato in atti, inquadrato con il profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" Categoria C (livello economico C.4), assegnato all'Area Vigilanza, ha presentato all'Ente le dimissioni volontarie per il collocamento a riposto con decorrenza dal 01.12.2019 (ultimo giorno di servizio: 30.11.2019);

VISTA la ricevuta di presentazione di domanda *online* per la pensione anticipata quota 100, presentata all'INPS in data 20/06/2019 dal predetto dipendente all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici e registrata al prot. n. INPS.4902.20/06/2019.0135533;

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 4/2019, secondo cui *"1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. (...) Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma; c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125"*;

RITENUTO pertanto, in applicazione della normativa e dei requisiti sopraenunciati, di dare seguito al collocamento a riposo in pensione anticipata "quota 100" del dipendente di ruolo matricola n. 40362, a decorrere dal 1° dicembre 2019;

ACCERTATO che:

- l'art. 12 del CCNL 09/05/2006 prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti con anzianità di servizio oltre i 10 anni avvenga con un preavviso di mesi

quattro, che in caso di dimissioni del dipendente i termini siano ridotti alla metà e che i termini di preavviso decorrano dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;

- richiamato il comma 4 dell'art. 12 del CCNL 09/05/2006 che così narra: *"L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso"*;
- richiamato il comma 5 del sopra citato CCNL che così riporta: *"E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte [...]"*;

CONSTATATO che il dipendente sopra indicato ha presentato la domanda di risoluzione del contratto di lavoro con l'osservanza del termine di preavviso di mesi 2 (due) previsto dal CCNL enti locali, mentre non ha osservato i termini di preavviso di mesi 6 (sei), come previsto dal D.L. n. 4/2019, con la precisazione che per questa eventualità la norma non prevede alcuna sanzione;

RITENUTO quindi di prendere atto delle dimissioni del dipendente matricola n. 40362 e di collocarlo a riposo con diritto a pensione anticipata "quota 100" avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per essere collocato a riposo, così come disposto dal D.L. 4/2019 a decorrere dal 01/12/2019 (ultimo giorno di servizio 30/11/2019), fatte salve le successive modifiche e/o integrazioni della normativa di settore e/o eventuali comunicazioni da parte dell'Inps;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la Circolare INPDAP n. 18 del 08/10/2010, in materia di interventi pensionistici;

VISTA la circolare INPS n. 73 del 05.06.2014, ad oggetto: *"Art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici."*;

VISTA la Circolare INPS n. 11 del 29/01/2019, ad oggetto: *"Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. Monitoraggio delle domande di pensione."*;

VISTO il Messaggio INPS n. 1551 del 16/04/2019, ad oggetto: *"Quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti."*

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15/05/2018, ad oggetto: *"Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo"*;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Bilancio e il P.E.G. 2019/2021;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente matricola n. 40362, in servizio presso questo Comune a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di "Agente di Polizia Locale", categoria C - posizione economica C4, assegnato all'Area Vigilanza, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per essere collocato a riposo previsti per legge (D.L. n. 4/2019);
- 3) di collocare a riposo il dipendente matricola n. 40362 con diritto alla pensione anticipata "quota 100" con decorrenza dal 01.12.2019 (ultimo giorno di servizio 30.11.2019);
- 4) di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti al fine del collocamento a riposo con pensione anticipata "quota 100";
- 5) di informare della presente il dipendente interessato;
- 6) di dare atto che il posto di cui trattasi sarà considerato vacante a tutti gli effetti di legge a decorrere dal 01.12.2019;
- 7) di dare infine atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Pogliano Milanese, 16 luglio 2019

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.